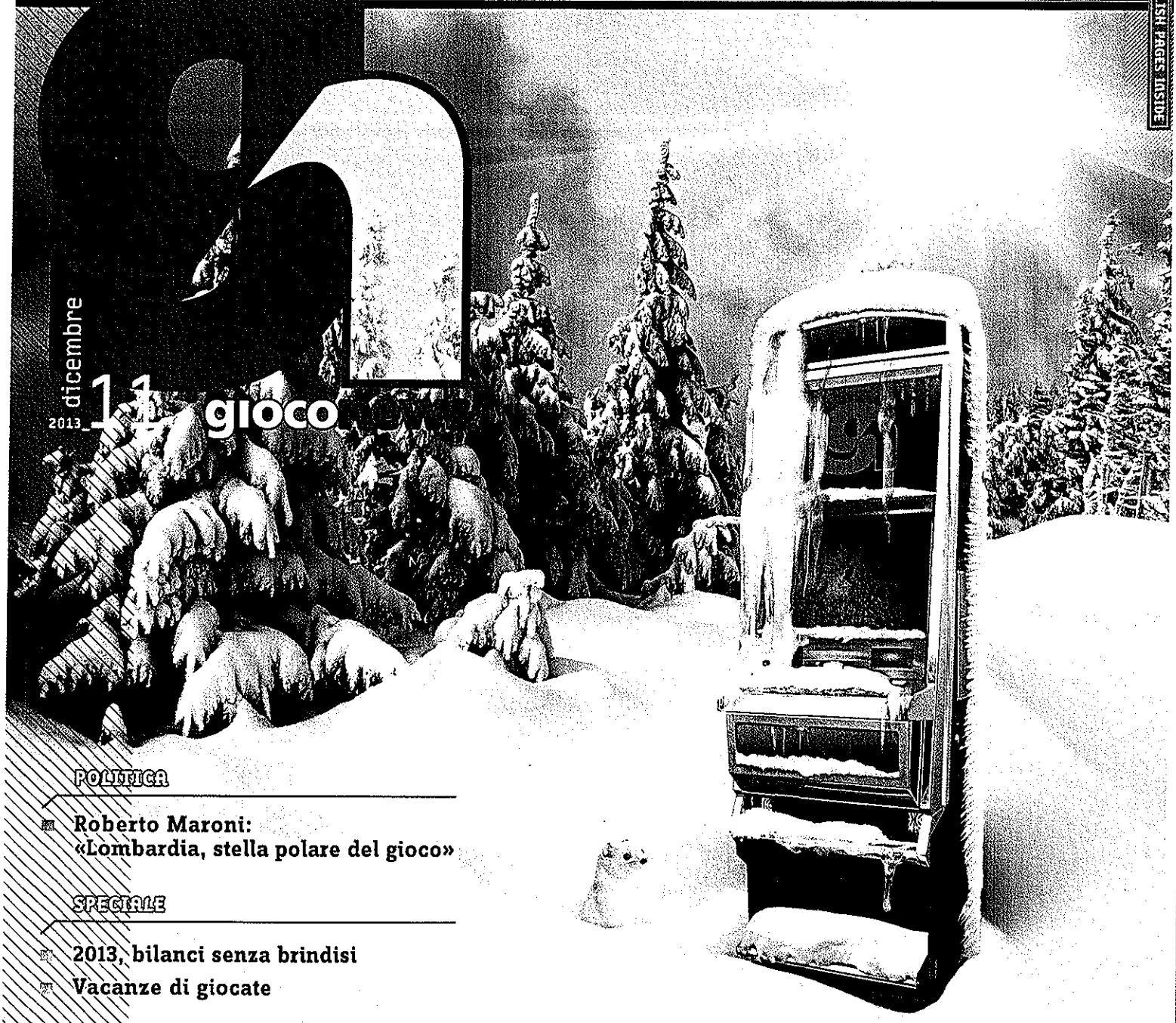
dicembre 2013_1 gioco



POLITICA

- Roberto Maroni: «Lombardia, stella polare del gioco»

SPECIALE

- 2013, bilanci senza brindisi
- Vacanze di giocate

ATTUALITÀ

- Gioco e territorio, l'unione s'ha da fare

PERSONAGGI

- Alessia Fabiani
- Ivana Monti
- Cochi Ponzoni

06 — SPECIALE 2013

IL GRANDE FREDDO DEL GIOCO PUBBLICO



LASLOTDELMESE

COVER STORY 24

Octavian Gaming
Dove vive la passione per il gioco

OCTAVIAN
gamingsolutions



La sentenza di Venezia
e le eventuali conseguenze risarcitorie

Diversi anni fa, ed esattamente all'inizio della nota vicenda Black Slot relativa al sequestro delle apparecchiature newslot disposto dall'Autorità Giudiziaria sull'intero territorio nazionale, ebbi a rilevare la possibile inidoneità, proprio alla luce della sua struttura, del processo penale in quanto tale, a garantire la soddisfazione degli interessi delle svariate decine di gestori delle newslot (i soggetti i quali, dopo avere acquistato, spesso per decine di migliaia di euro, le apparecchiature, le concedevano poi in noleggio ai locali pubblici, e che erano sostanzialmente rimasti con il cerino in mano all'atto del sequestro).

Si osservava, in quell'occasione, che il processo penale è uno strumento finalizzato all'accertamento di eventuali responsabilità penali, le quali erano tutt'altro che certe, nel caso di specie, e che la maggior parte dei reati ascritti agli imputati erano di natura dolosa (con l'ovvia difficoltà ulteriore di dover dimostrare anche, appunto, il dolo), elemento, questo, fonte di difficoltà probatorie di non poco momento.

In altri termini, l'ordinamento penale è (giustamente) fondato sul principio 'chi sbaglia (e –nella maggior parte dei casi - chi sbaglia volontariamente) paga'. Già allora rilevai che nel caso di specie gli 'errori', laddove effettivamente sussistenti e concretamente accertati, potevano anche non essere volontari, dolosi, o addirittura espressamente concertati, in associazione tra più soggetti, e che – in ogni caso – tale impostazione avrebbe richiesto un quadro probatorio di tale complessità e concordanza che sarebbe stato assai difficile da fare emergere nella loro interezza comportamenti che integrassero gli estremi dei (molto gravi) illeciti ascritti.

La categoria dei gestori, nel caso di specie, è paragonabile, semplificando molto, all'acquirente di un pacchetto di sigarette in un tabaccaio (pacchetto regolarmente dotato di sigillo dei Monopoli di Stato) che all'uscita dello stesso si veda sequestrare le sigarette dalla Guardia di Finanza in quanto ritenute 'irregolari'. Egli ha riposto legittimamente il proprio affidamento, nell'ordine, nei confronti del venditore, dello Stato, del produttore, e del certificatore dei beni venduti. Egli aveva diritto di potere impiegare quei beni nelle modalità consentite dalla legge senza subire provvedimenti pregiudizievoli, che avrebbero inciso pesantemente sulla sua situazione economico (sia in termini di inutilità degli apparecchi acquistati, sia in termini di mancato guadagno derivante dal sequestro).

Apparivano, già allora, più confacente alla migliore tutela della figura dei gestori, a mio modesto avviso, gli strumenti dell'ordinamento civilistico (e del relativo processo), spesso improntato, in materia di responsabilità, al diverso principio "chi rompe paga (talora anche se non ha sbagliato).

In quest'ottica, pertanto, sarebbe stato possibile sottoporre al vaglio del magistrato (civile) la situazione derivante dalla immissione sul mercato dei prodotti in questione, la cui semplice non conformità alla legge, laddove accertata (come sembrerebbe alla luce della Sentenza del Tribunale di Venezia), e anche a prescindere dalla effettiva sussistenza, e concreta dimostrazione, di qualsiasi reato, avrebbe esposto a responsabilità (civili) l'intera 'filiera' (salva poi la suddivisione delle responsabilità concrete nell'ambito dei rapporti interni).

Tesi, questa, recentemente avvalorata anche dal Tribunale di Roma, il quale (va chiarito: in una Sentenza ancora non definitiva) ha condannato Aams a corrispondere a due gestori un risarcimento milionario. Questo sul presupposto che delle due l'una: o gli apparecchi erano conformi alla legge (ed allora non andavano ritirati), ovvero non lo erano (ed allora non se ne doveva consentire la messa in esercizio.

Tertium non datur.

Giovanni Adamo

Fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) Avvocato in Bologna - Cultore della Materia di Diritto Civile nell'Università di Bologna